

ALLEGATO ALL'ATTO N° 249
REGISTRATO a UDINE il 25/02/2026
DENEGATO - PRIVATI R.A. *

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Preti

STATUTO - The NuVoices Project APS *

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

Art. 1

(Denominazione, Sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "The NuVoices Project APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in Pasian di Prato, via Torino 60, - CAP 33037 e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune di appartenenza, non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

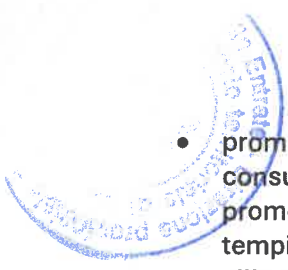
L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura musicale, artistica e performativa in tutte le sue forme ed espressioni.

L'Associazione si propone di contribuire alla crescita culturale, sociale e civile della comunità, favorendo l'accesso alla cultura e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e artistica.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le seguenti attività di interesse generale, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- promuovere e sostenere la ricerca nei vari campi della cultura, dell'arte e dello spettacolo;
- curare educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni
- coltivare il canto, sacro e profano, e comunque di qualsiasi genere musicale, nelle sue varie forme ed evoluzioni;

- 
- curare la strutturazione di gruppi per l'istruzione, lo studio teorico-pratico e l'esecuzione del canto corale e individuale;
 - valorizzare a tutti i livelli la cultura del canto e della musica senza preclusione verso altre espressioni artistiche, linguistiche e culturali;
 - diffondere la propria attività tramite l'organizzazione e la produzione di concerti, spettacoli, conferenze, rassegne, festival, manifestazioni culturali e artistiche, attività formative e laboratoriali, l'uso di supporti multimediali e telematici, la realizzazione e distribuzione di prodotti artistici e musicali;
 - curare la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, nr. 223, e successive modificazioni
 - favorire la partecipazione di giovani, anziani e persone con disabilità ad attività artistiche e sociali inclusive, anche attraverso percorsi di educazione musicale, laboratori, corsi e iniziative di avvicinamento al canto e alla musica;
 - promuovere la cultura della collaborazione, del volontariato e della cittadinanza attiva nel settore artistico e sociale;
 - sviluppare progetti di educazione, formazione e sensibilizzazione musicale nelle scuole e nelle comunità locali;
 - collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, educative, sanitarie e sociali, per la realizzazione di iniziative coerenti con le finalità associative;
 - organizzare e promuovere rassegne ed incontri corali a livello locale, nazionale e internazionale, con altre formazioni sia corali che strumentali;
 - stimolare la ricerca, la scrittura e la diffusione di testi e musiche originali per il canto corale e la musica d'insieme;
 - produrre e diffondere materiale promozionale, informativo e divulgativo anche tramite strumenti digitali, nel rispetto dei principi di trasparenza e utilità sociale;
 - acquisire o noleggiare materiali, strumenti musicali, partiture, costumi, supporti tecnici, automezzi e mezzi informatici e multimediali necessari alla realizzazione delle proprie attività e progetti;
 - promuovere forme aggregative e ricreative a carattere culturale, artistico, assistenziale e di solidarietà sociale, volte a contrastare l'isolamento e a favorire la coesione comunitaria;
 - effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42 e successive modificazioni;
 - cooperare allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
 - praticare accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- 
- promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nell'ambito della propria attività, l'Associazione riconosce pari dignità e pari diritti a tutti i suoi membri, promuovendo la partecipazione attiva e l'inclusione di ciascuno, senza alcuna forma di discriminazione legata al genere, all'età, all'origine, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o alle condizioni personali e sociali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità di interesse generale, attività diverse purché consentite dal D.Lgs. 117/2017 e coerenti con i propri scopi istituzionali.

Art. 3 (Ammissione e numero di associati)

Il numero degli associati è illimitato, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e, nei limiti consentiti dalla legge, anche enti e persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro che ne condividano gli obiettivi, riconoscendosi nei valori e nelle finalità dell'associazione.

Gli associati si classificano in due categorie: Soci Fondatori e Soci Ordinari.

I Soci Fondatori sono quelli che hanno dato vita all'Associazione.

I Soci Ordinari sono le persone fisiche, enti e/o associazioni che hanno aderito all'Associazione in seguito alla relativa domanda e all'accettazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali.

L'ammissione avviene su domanda dell'interessato, presentata in forma scritta o telematica al Consiglio Direttivo, nella quale il richiedente dichiara di accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo valuta la richiesta e entro 30 gg. dalla richiesta ne delibera o meno l'ammissione, comunicandone all'interessato. In caso di rifiuto, il Consiglio è tenuto a motivarne le ragioni; il richiedente entro i 30 gg successivi potrà presentare ricorso all'Assemblea dei soci, che deciderà in via definitiva nella prima seduta utile.

L'accoglimento della richiesta deve essere annotato sul libro degli associati.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.



Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati dell'Associazione godono di uguali diritti e doveri, nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione e trasparenza che ne ispirano la vita sociale. La qualità di associato garantisce la piena partecipazione alle attività e alle decisioni dell'Associazione, assicurando a ciascuno la possibilità di contribuire alla realizzazione degli scopi statuari.

Ogni associato ha diritto di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto per l'approvazione delle delibere e per l'elezione degli organi sociali. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

Gli associati hanno inoltre diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione, di accedere ai documenti sociali nei modi e nei termini previsti dal presente statuto e di partecipare alle iniziative, ai corsi, ai progetti e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione comporta per ciascun membro l'obbligo di rispettarne lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Ogni associato si impegna a collaborare attivamente alla vita associativa, a promuovere i valori e le finalità dell'Associazione e a mantenere un comportamento coerente con lo spirito di solidarietà e cooperazione che ne anima l'azione.

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in sede di Assemblea. Tale quota, uguale per tutti, non è trasferibile, non è rivalutabile e non dà diritto ad alcuna restituzione, neppure in caso di perdita della qualifica di associato o di scioglimento dell'Associazione.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso volontario, per decesso, per scioglimento dell'Associazione per decadenza o per esclusione. L'evento va annotato nel registro degli Associati.

Ogni associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, ma non dà diritto al rimborso della quota associativa già versata, né ad alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando l'associato tenga comportamenti contrari ai principi e alle finalità dell'Associazione, arrechi danno morale o materiale all'immagine o al buon andamento dell'ente, o violi le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali.

Prima che l'esclusione sia definitiva, all'associato deve essere comunicata entro 30 gg dalla delibera la contestazione dei fatti che la motivano, concedendogli la possibilità di presentare controdeduzioni entro un termine stabilito dal Consiglio Direttivo. L'associato escluso può ricorrere all'Assemblea, che decide in via definitiva nella prima riunione utile.

In ogni caso, la perdita della qualifica di associato non comporta il diritto a rimborsi, restituzioni o indennizzi di alcun genere, né consente alcuna pretesa sul patrimonio sociale dell'Associazione.



Art. 6 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Possono inoltre essere istituiti, qualora se ne ravvisi la necessità, organi o commissioni consultive, gruppi di lavoro o comitati tecnici, con funzioni di supporto o di coordinamento specifico, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle finalità associative.

L'Assemblea dei soci rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e riunisce in sé la volontà collettiva degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Ha il compito di attuare le deliberazioni dell'Assemblea, predisporre il bilancio, curare l'organizzazione delle attività, gestire le risorse economiche e patrimoniali, deliberare sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci, e compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni e vigila sul corretto andamento delle attività associative. In caso di impedimento o assenza, le sue funzioni possono essere delegate a un Vicepresidente o a un altro componente del Consiglio Direttivo designato dallo stesso organo.

Art. 7 (L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea generale rappresenta la totalità degli associati. Essa è il luogo in cui si esprime la volontà collettiva e si assumono le decisioni fondamentali per la vita dell'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione e uguaglianza tra tutti i membri.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto a un solo voto, qualunque sia la sua qualifica all'interno dell'Associazione. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.



L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e, se previsto, del bilancio preventivo. Può inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso scritto, anche in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica o mista, purché siano garantiti la possibilità di intervento, di espressione del voto e la corretta identificazione dei partecipanti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per le modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione e scissione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo che lo Statuto preveda diversamente per specifiche materie.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. Limitatamente allo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto.

Spetta all'Assemblea:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- definire le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
- decidere in via definitiva sui ricorsi relativi all'ammissione o all'esclusione degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, regolarmente adottate, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti, e devono essere riportate nel libro dei verbali delle assemblee, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.



Art. 8 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha il compito di attuare le deliberazioni dell'Assemblea, assicurando il buon andamento della gestione e la coerenza delle attività rispetto agli scopi statutari.

È composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione, non inferiore a tre. I consiglieri restano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, purché siano garantiti la partecipazione effettiva e il diritto di voto. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e approvate a maggioranza semplice dei voti espressi.

Il Consiglio Direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, provvede all'amministrazione del patrimonio, predispone il bilancio e i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea, delibera sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci e nomina eventuali responsabili di specifiche aree o progetti.

I membri del consiglio direttivo e di tutte le cariche sociali ricevono un compenso individuale deliberato dall'assemblea per all'attività svolta nell'esercizio delle loro funzioni. Possono ricevere altresì compensi per i servizi resi all'associazione in base all'attività professionale prestata e alle specifiche competenze. I suddetti compensi devono essere deliberati dall'assemblea rispettando i limiti del divieto di distribuzione indiretta di utili.

Art. 9 (Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, sia civile che amministrativa. È eletto dall'assemblea degli associati e dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovrintende al regolare andamento delle attività associative. Ha il compito di promuovere le iniziative coerenti con le finalità statutarie, di vigilare sull'attuazione dei programmi approvati e di garantire il rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione che ispirano l'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano per età o per nomina.

Il Presidente mantiene rapporti istituzionali con enti pubblici e privati, rappresenta l'Associazione nei confronti di altre realtà associative o culturali, e sottoscrive gli atti ufficiali dell'ente.



Art. 10 (Il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere)

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o dimissioni, assumendone temporaneamente tutte le competenze e responsabilità. La sua presenza garantisce la continuità operativa e amministrativa dell'Associazione, assicurando che le decisioni e le attività procedano senza interruzioni.

Il Segretario, che può coincidere con la figura del Tesoriere, ha il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di curare la tenuta dei libri sociali e di supportare il Presidente e il Consiglio nella gestione amministrativa e organizzativa dell'Associazione.

Il Tesoriere, ove distinto dal Segretario, si occupa della gestione contabile ed economica dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative e dei contributi, al pagamento delle spese autorizzate e alla predisposizione dei rendiconti economici e finanziari, in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Entrambe le figure sono nominate dal Consiglio Direttivo al proprio interno e operano in stretta collaborazione con il Presidente e sotto la supervisione del Consiglio Direttivo, contribuendo alla trasparenza, all'efficienza e alla corretta amministrazione delle risorse dell'Associazione.

Art. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e dai valori economici che essa possiede o possiederà a qualsiasi titolo. Le risorse economiche dell'Associazione provengono dalle quote associative annuali versate dai soci, da eventuali contributi di enti pubblici e privati, da donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, erogazioni liberali e da ogni altra entrata compatibile con la natura e le finalità dell'Associazione stessa.

Possono inoltre costituire risorsa dell'Associazione i proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, dalle iniziative culturali, artistiche, formative o promozionali organizzate, nonché dai proventi delle attività diverse, purché strumentali e secondarie rispetto agli scopi istituzionali, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Tutte le entrate devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività istituzionali e statutarie, nel pieno rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. È espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a soci, amministratori o collaboratori, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti del Terzo Settore con finalità analoghe.



L'Associazione garantisce una gestione economico-finanziaria improntata ai principi di trasparenza e correttezza, mantenendo una contabilità chiara e verificabile, conforme alle disposizioni normative vigenti.

Art. 12

(Bilanci)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo, che deve rappresentare con chiarezza e veridicità la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché i risultati delle attività svolte.

Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo diversa disposizione di legge. Unitamente al bilancio consuntivo, può essere presentato un bilancio preventivo relativo all'anno successivo, contenente le linee generali del programma di attività e la previsione delle relative risorse economiche.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione del bilancio e dei relativi allegati nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione alla vita associativa.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali e non potranno in alcun modo essere distribuiti, nemmeno in forma indiretta, tra gli associati, gli amministratori o i collaboratori dell'Associazione.

Il bilancio e gli eventuali rendiconti specifici sono redatti in conformità alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e alle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assicurando la tracciabilità delle entrate e delle spese e la corretta gestione delle risorse.

Art. 13

(Libri sociali)

L'Associazione tiene con regolarità i libri sociali previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e corretto funzionamento della vita associativa.

Sono istituiti e conservati, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- il libro degli associati, nel quale sono iscritti, in ordine cronologico, i nominativi di tutti i soci con le relative generalità, la data di ammissione e, se del caso, di cessazione della qualità di associato;
- il libro dei verbali delle assemblee, che riporta in modo fedele e completo le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci;
- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, contenente le decisioni assunte e le relative motivazioni;

- il libro dei volontari, ove l'Associazione si avvalga di volontari non occasionali, nel quale sono annotati i nominativi, le attività svolte e la copertura assicurativa prevista per legge.

Tutti i libri sociali sono custoditi presso la sede dell'Associazione o in altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo e possono essere consultati, su richiesta, da ogni associato che ne abbia interesse entro 30 giorni dalla richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo.

I libri sociali rappresentano un elemento essenziale della vita democratica e partecipativa dell'Associazione, garantendo la corretta registrazione delle attività e la tracciabilità delle decisioni degli organi sociali.

Art. 14 (Attività di volontariato)

L'Associazione riconosce il valore fondamentale dell'attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e impegno civile a favore della comunità. L'apporto dei volontari rappresenta una risorsa essenziale per la realizzazione delle finalità statutarie e per la promozione della cultura, dell'arte e della musica come strumenti di crescita personale e collettiva.

L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, e viene svolta senza fini di lucro, neppure indiretto. Essa non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ma può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Il volontario non può assumere nessun ruolo di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto retribuito con l'ente di cui è volontario associato.

L'Associazione può avvalersi di volontari associati o non associati, purché la loro attività sia svolta in modo continuativo o occasionale nel rispetto dei principi di gratuità e solidarietà. Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito registro, se la loro collaborazione è stabile, e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il volontario agisce in nome e per conto dell'Associazione nell'ambito delle attività di interesse generale riconosciute dallo Statuto, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e nel rispetto dei valori di correttezza, rispetto reciproco e spirito di collaborazione che contraddistinguono l'Associazione.

L'Associazione riconosce e valorizza il contributo di ciascun volontario, promuovendo la formazione, la condivisione delle competenze e la crescita personale attraverso l'impegno culturale e sociale.



Art. 15

(Collaboratori e lavoratori retribuiti)

L'Associazione, pur basando la propria attività prevalentemente sull'impegno volontario e gratuito dei propri associati, può avvalersi, nei limiti consentiti dalla legge, di collaboratori e lavoratori retribuiti, qualora ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento e la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Tali rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, devono essere coerenti con le attività di interesse generale previste dallo Statuto e con le risorse economiche dell'Associazione, e devono sempre rispettare i principi di correttezza, equità e trasparenza.

Il ricorso a prestazioni professionali può avvenire per specifiche attività che richiedano competenze tecniche o artistiche qualificate, o per esigenze organizzative e gestionali che non possano essere soddisfatte attraverso l'apporto volontario degli associati.

Art. 16

(Convenzioni)

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, enti del Terzo Settore, fondazioni, imprese e soggetti privati, al fine di promuovere, sostenere e realizzare le proprie attività di interesse generale e le finalità statutarie.

Le convenzioni rappresentano uno strumento di collaborazione e di partenariato volto a valorizzare le competenze e le risorse dell'Associazione, favorendo la diffusione della cultura, dell'arte e della musica, la partecipazione civica e la coesione sociale. Esse possono riguardare la realizzazione di progetti culturali, formativi, educativi, artistici o sociali, nonché la gestione condivisa di attività o servizi di utilità collettiva.

Tutte le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne definisce i contenuti, le modalità operative, la durata e gli eventuali oneri economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buona gestione delle risorse. Quando previsto, le convenzioni con enti pubblici devono essere stipulate per iscritto e contenere le clausole essenziali previste dalla normativa vigente.

In caso di collaborazione con altre associazioni o enti del Terzo Settore, l'Associazione promuove la creazione di reti e sinergie basate sulla condivisione di competenze, risorse e finalità comuni, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'identità di ciascun soggetto coinvolto.

Art. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa esso avvenga, la decisione deve essere assunta dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto.

L'Assemblea, con la stessa deliberazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di svolgimento della liquidazione del patrimonio associativo. Durante questa fase, l'Associazione non può intraprendere nuove attività, ma esclusivamente compiere gli atti necessari per estinguere le obbligazioni in essere e definire i rapporti pendenti.

Il patrimonio residuo risultante dopo la liquidazione, dedotte le passività, dovrà essere obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a favore di altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea e aventi finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

È in ogni caso esclusa la possibilità di distribuire, anche in forma indiretta, beni, utili o avanzi di gestione ai soci, fondatori, amministratori o collaboratori, a qualunque titolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Con lo scioglimento dell'Associazione si intendono cessate tutte le cariche sociali e ogni rapporto associativo, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti durante il loro mandato.

Art. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, nonché alle norme del **Codice Civile** e alle altre leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

Eventuali regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, disciplineranno gli aspetti organizzativi e operativi dell'Associazione non contemplati dallo Statuto, nel pieno rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione.

Le disposizioni del presente Statuto entreranno in vigore dal momento della loro approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva e saranno vincolanti per tutti gli associati.

L'Associazione si impegna ad adeguare tempestivamente lo Statuto alle modifiche normative che dovessero intervenire, al fine di mantenere la propria iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** e la piena conformità alle disposizioni di legge.